

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 21 luglio 2008, n. 0174/Pres.

Regolamento per l'accesso, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo dei dati e delle informazioni cartografiche e territoriali ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 63 e della legge regionale 17 aprile 2014, n. 7 (Disposizioni in materia di dati aperti e loro riutilizzo).¹

Modifiche approvate da:

DPRReg. 1/2/2016, n. 018/Pres. (B.U.R. 10/2/2016, n.6)

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Diffusione e cessione dei dati
- Art. 3 Scambio di informazioni
- Art. 4 Tipologie dei dati distribuiti
- Art. 5 Modalità di utilizzo dei dati
- Art. 6 Cessione dei fotogrammi
- Art. 7 Consultazione dei fotogrammi
- Art. 8 Materiale cartografico in formato cartaceo
- Art. 9 Modalità di erogazione del servizio
- Art. 10 Abrogazioni
- Art. 11 Entrata in vigore

¹ Titolo sostituito da art. 1, c. 1, DPRReg. 1/2/2016, n. 018/Pres. (B.U.R. 10/2/2016, n. 6).

Art. 1
(Oggetto)²

1. Il presente Regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 27 dicembre 1991 n. 63 (Disposizioni in materia di cartografia regionale e di sistema informativo territoriale cartografico) e della legge regionale 17 aprile 2014, n. 7 (Disposizioni in materia di dati aperti e loro riutilizzo) al fine di disciplinare l'accesso, la pubblicazione, la diffusione, la cessione e l'utilizzo dei dati e delle informazioni cartografiche e territoriali di proprietà dell'Amministrazione regionale.

Art. 2
(Diffusione e cessione dei dati)

1. I dati e le informazioni cartografiche e territoriali di proprietà dell'Amministrazione regionale sono diffusi e ceduti a titolo gratuito.

2. I servizi relativi alla diffusione e cessione a titolo gratuito dei dati e delle informazioni cartografiche e territoriali di cui all'articolo 1 sono gestiti dalla struttura regionale competente in materia, nel rispetto della Legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modifiche, della Legge 2 febbraio 1960, n. 68 (Norme sulla cartografia ufficiale dello Stato e sulla disciplina della produzione e dei rilevamenti terrestri e idrografici) e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

3. La diffusione e cessione dei dati e delle informazioni di cui all'articolo 1 avvengono mediante i servizi messi a disposizione dall'Infrastruttura Regionale di Dati Ambientali e Territoriali (IRDATfvg) attraverso³ piattaforme web che garantiscono servizi di ricerca, rappresentazione geograficamente referenziata e scarico.

4. Le strutture regionali che producono dati di carattere cartografico e territoriale possono usufruire autonomamente dei servizi web di diffusione e cessione, di cui al comma 3, mediante le procedure definite dalla struttura regionale competente in materia.

5. L'utilizzo dei dati cartografici e territoriali prodotti dalle strutture regionali per i quali non è prevista la diffusione mediante i servizi di cui al comma 3, qualora dovessero essere oggetto di fornitura a soggetti esterni all'Amministrazione regionale a seguito di convenzioni o incarichi, viene disciplinato nei rispettivi protocolli d'intesa o contratti.

² Articolo sostituito da art. 2, c. 1, DPRReg. 1/2/2016, n. 018/Pres. (B.U.R. 10/2/2016, n. 6).

³ Parole aggiunte da art. 3, c.1, DPRReg. 1/2/2016, n. 018/Pres. (B.U.R. 10/2/2016, n. 6).

Art. 3
(Scambio di informazioni)

1. L'Amministrazione regionale individua una serie di soggetti produttori di informazioni di carattere ambientale e territoriale che possono essere coinvolti nell'implementazione della banca dati informatica gestita dall'Infrastruttura Regionale di Dati Ambientali e Territoriali (IRDATfvg), con i quali, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della legge regionale 63/1991, possono essere avviate procedure per addivenire o aggiornare Convenzioni per lo scambio non oneroso di dati di natura cartografica, territoriale e ambientale, al fine di garantire flussi informativi indispensabili per la gestione delle risorse informative che descrivono le conoscenze territoriali.⁴

2. L'Amministrazione regionale promuove la realizzazione di servizi informatici su piattaforma web per l'alimentazione dei flussi informativi di cui al comma 1, e altresì promuove l'utilizzo a titolo gratuito, da parte dei soggetti convenzionati, dei servizi web di diffusione e cessione dei dati cartografici e territoriali di cui all'articolo 2 comma 3.

3. La struttura degli archivi informatici georeferenziati o non georeferenziati, oggetto dello scambio non oneroso di dati di cui al comma 1, viene definita in sede di Convenzione.

Art. 4
(Tipologie dei dati distribuiti)

1. I dati e le informazioni cartografiche e territoriali regionali, distribuite con i servizi di cui all'articolo 2, comma 3, sono rese disponibili in formati standard di tipo raster, vettoriale, in formati strutturati in ambiente Geographic Information System (GIS) oppure mediante webservices geografici standard.⁵

Art. 5
(Modalità di utilizzo dei dati)

1. I dati e le informazioni di cui all'articolo 1 sono rilasciati con la licenza standard attualmente in uso dall'Amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e), della legge regionale 7/2014 e pertanto gli usi consentiti, le condizioni di utilizzo, le garanzie e le responsabilità nell'utilizzo sono quelle disciplinate da tale licenza.⁶

⁴ Comma sostituito da art. 4, c. 1, DPRReg. 1/2/2016, n. 018/Pres. (B.U.R. 10/2/2016, n. 6).

⁵ Comma sostituito da art. 5, c. 1, DPRReg. 1/2/2016, n. 018/Pres. (B.U.R. 10/2/2016, n. 6).

⁶ Comma sostituito da art. 6, c. 1, lett. a), DPRReg. 1/2/2016, n. 018/Pres. (B.U.R. 10/2/2016, n. 6).

2. (ABROGATO)⁷

3. (ABROGATO)⁸

Art. 6
(Cessione dei fotogrammi)

1. La cessione delle copie positive dei fotogrammi in possesso dell'Amministrazione regionale avviene previa richiesta motivata indirizzata alla struttura regionale competente.

1bis. La struttura regionale competente rilascia a soggetti pubblici o privati esclusivamente copie digitali (in formato raster) dei fotogrammi in possesso dell'Amministrazione regionale e solo per richieste relative a fotogrammi di proprietà regionale realizzati successivamente all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 2000, n. 367 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi a rilevamenti e riprese aeree sul territorio nazionale e sulle acque territoriali), o per fotogrammi conservati nell'archivio regionale, ma di proprietà di altro organismo cartografico nazionale, realizzati precedentemente all'entrata in vigore del suddetto decreto, qualora sul retro del fotogramma medesimo non sia apposto il timbro che ne limita le possibilità di diffusione e di riproduzione.⁹

2. A seguito delle richieste di copie positive dei fotogrammi, di cui al comma 1, il responsabile della struttura regionale competente, constatate le condizioni di riproducibilità secondo quanto indicato al comma 1bis, può autorizzare la riproduzione dei fotogrammi richiesti e la loro cessione all'interessato da parte delle imprese che hanno eseguito i fotogrammi e che ne conservano i negativi a norma delle vigenti leggi in materia di sicurezza nazionale.¹⁰

3. La cessione delle copie positive dei fotogrammi è subordinata al pagamento all'impresa fornitrice, da parte del richiedente, di un importo determinato dall'impresa stessa, a titolo di rimborso spese.

4. Per l'utilizzo del materiale fotografico di proprietà dell'Amministrazione trova applicazione l'articolo 5 del presente regolamento.

⁷ Comma abrogato da art. 6, c. 1, lett. b), DPRReg. 1/2/2016, n. 018/Pres. (B.U.R. 10/2/2016, n. 6).

⁸ Comma abrogato da art. 6, c. 1, lett. c), DPRReg. 1/2/2016, n. 018/Pres. (B.U.R. 10/2/2016, n. 6).

⁹ Comma aggiunto da art. 7, c. 1, lett. a), DPRReg. 1/2/2016, n. 018/Pres. (B.U.R. 10/2/2016, n. 6).

¹⁰ Comma sostituito da art. 7, c. 1, lett. b), DPRReg. 1/2/2016, n. 018/Pres. (B.U.R. 10/2/2016, n. 6).

5. L'autorizzazione alla riproduzione e all'utilizzo di materiale fotografico consultabile presso l'Amministrazione, ma di proprietà di altri enti, dovrà essere acquisita presso il proprietario a carico del richiedente.

Art. 7
(Consultazione dei fotogrammi)

1. La consultazione dei fotogrammi in possesso dell'amministrazione regionale può essere effettuata presso la struttura regionale competente.

2. La consultazione può avvenire previo richiesta motivata e appuntamento concordato con la struttura di cui al comma precedente.

3. (ABROGATO)¹¹

Art. 8
(Materiale cartografico in formato cartaceo)

1. La struttura regionale competente conserva a scopo di archivio le copie delle cartografie regionali ancora disponibili, relative alle edizioni prodotte in formato cartaceo, fino ad un numero massimo di tre¹² copie per ogni foglio disponibile.

2. (ABROGATO)¹³

3. La consultazione delle edizioni in formato cartaceo delle cartografie regionali può essere effettuata presso la struttura regionale competente.

4. Su richiesta motivata la struttura regionale competente fornisce, nei termini previsti dalle norme regionali in materia di accesso ai documenti amministrativi, i file nel formato PDF relativi alle cartografie regionali prodotte nel formato cartaceo e non accessibili mediante i servizi web di cui all'articolo 1. Il supporto informatico per il trasferimento dei file richiesti deve essere fornito dal richiedente.

Art. 9
(Modalità di erogazione del servizio)

¹¹ Comma abrogato da art. 8, c. 1, DPRReg. 1/2/2016, n. 018/Pres. (B.U.R. 10/2/2016, n. 6).

¹² Parole sostituite da art. 9, c. 1, lett. a), DPRReg. 1/2/2016, n. 018/Pres. (B.U.R. 10/2/2016, n. 6).

¹³ Comma abrogato da art. 9, c. 1, lett. b), DPRReg. 1/2/2016, n. 018/Pres. (B.U.R. 10/2/2016, n. 6).

I servizi di cessione e consultazione e di cui agli articoli 2, 6 e 7, diversi dai servizi di diffusione su piattaforma web, vengono erogati presso la sede della struttura regionale competente in materia.

Le modalità di erogazione dei servizi di cui al comma 1 vengono stabilite con decreto del direttore della struttura regionale competente in materia.

Art. 10
(Abrogazioni)

È abrogato, in particolare, il decreto del Presidente della Giunta Regionale 24 novembre 1993, n. 0481/ Pres. (Regolamento per l'accesso, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo delle informazioni cartografiche e territoriali e per la gestione degli elaborati cartografici di tipo cartaceo, ai sensi della legge regionale 27 dicembre 1991 n. 63 e successive modificazioni e integrazioni).

Art. 11
(Entrata in vigore)

Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.